

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, D. Bussola, G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola, C. Corghi, A. Del Prete, C. De Stefanis, P. Di Marino, A. Di Mauro, R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr, A. Guerra, Kubisco S.r.l., M. Lenzarini, A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi, S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto, L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale, spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 5.11.2026

RATIO Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 11/2026

Editoriale	- Passaggio generazionale: ereditare l'impresa è custodire il futuro	**3**
Il Notaio consiglia	- Donazione con clausola "si praemoriar": la Cassazione ne ribadisce la validità.	**4**
Ultime notizie dalla banca	- Cessione del quinto: la polizza obbligatoria entra nel TEG e la prescrizione della ripetizione decorre dall'ultima rata	**5**
Notizie in breve		**6**

Società di persone

Cancellazione società	- Società estinta e socio che eredita il bene non liquidato	**8**

Società di capitali

Statuto	- Adeguamento statuto non obbligatorio per società non quotate	**12**

Operazioni straordinarie

Conferimenti	- Conferimenti tipici di capitale	**16**

Formulari societari

Società agricola	- Società agricole: qualificazione, requisiti e onere della prova	**20**

Contratti d'impresa

Proprietà industriale	- Contratto di trasferimento dei diritti correlati alla proprietà intellettuale e know-how	**24**

Bilancio e controllo di gestione

Centri funzionali	- Il modello di misurazione per centri funzionali: logica, struttura, vantaggi	**28**

Gestione d'impresa

Intelligenza artificiale	- Criteri di quantificazione del danno da violazione della proprietà industriale	**32**

Crisi d'impresa e insolvenza

Organo amministrativo	- Funzione della denuncia ex art. 2396-quater c.c. nella crisi d'impresa	**36**
Liquidazione giudiziale	- Concessione abusiva di credito alle imprese e rapporto con l'accertamento del passivo	**40**

Gestione esecuzioni individuali

Pignoramenti	- Limiti al pignoramento dello stipendio	**44**

Impresa e fisco

Conferimenti	- Conferimento di partecipazioni con conferente non residente	**48**
Transazione fiscale	- Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi	**52**

Approfondimenti

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	**58**
Quesito Agenzia Entrate	- Scioglimento della società e utilizzo credito d'imposta investimenti 4.0	**60**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.
Riproduzione vietata
Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - **privacy@gruppocastelli.com**. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy-policy**.
Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE | **crisi d'impresa e insolvenza**

CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO ALLE IMPRESE E RAPPORTO CON L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 385/1993 (Tub) *- Artt. 1337, 1418, 2035 c.c. - Artt. 322, 323, 325 D.Lgs. 14/2019 (NCCI)*

La giurisprudenza, traendo spunto dalla fattispecie di rilevanza penale del ricorso abusivo al credito da parte dell'imprenditore in stato di dissesto o insolvenza (oggi art. 325 NCCI, già art. 218 L.Fall.), ha da tempo elaborato una responsabilità di carattere civilistico che colpisce anche l'istituto di credito che abbia concesso abusivamente e incautamente il credito, quale *bonus argentarius* inadempiente ai doveri di sana e prudente gestione (art. 5 Tub) e di adeguata verifica del merito creditizio.

Nel corso degli anni la Cassazione è intervenuta più volte, distinguendo con maggior rigore il piano della responsabilità risarcitoria - che resta la conseguenza ordinaria della violazione delle regole prudenziali - da quello, eccezionale, della nullità del finanziamento, riservata alle ipotesi di reato-contratto o di intento predatorio contrario al buon costume, con conseguente irripetibilità delle somme erogate *ex* art. 2035 c.c. (da ultimo Cass. nn. 7134/2026; 19276/2026; 19302/2026). È stata inoltre riconosciuta la legittimazione del fideiussore a opporre la concessione abusiva di credito in via di eccezione (Cass. n. 21651/2026).

In tale scenario, nell'ambito dell'accertamento del passivo della liquidazione giudiziale il curatore - laddove ne ravvisi i presupposti - potrà eccepire la nullità genetica del finanziamento o la compensazione del credito insinuato con il controcredito di natura risarcitoria al fine di escludere la domanda di ammissione proveniente da istituti che abbiano illegittimamente concesso credito all'impresa insolvente.

SCHEMA DI SINTESI

ADEGUATA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO	Impresa	Analisi qualitativa: storia dell'impresa, validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, settore di appartenenza.
		Analisi andamentale: monitoraggio costante, Centrale dei Rischi e SIC, documentazione ulteriore rispetto ai bilanci (es. certificato dei debiti tributari).
	Indici di allarme	Riduzione dei ricavi, crollo della liquidità, leva finanziaria elevata, debiti erariali e previdenziali pregressi, ricorso continuativo e crescente al credito.
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA	Precontrattuale	Verso il cliente, per violazione dei doveri di adeguata verifica del merito creditizio (art. 1337 c.c.).
	Contrattuale	Verso il cliente, per il mantenimento di un finanziamento già concesso nonostante il peggioramento delle sue condizioni.
	Extracontrattuale	Verso i creditori (ceto creditorio, curatore), per l'aggravamento del dissesto conseguente al finanziamento abusivo.
CONSEGUENZE	Regola	Responsabilità risarcitoria per violazione delle regole di sana e prudente gestione; il contratto resta valido (Cass. nn. 19276/2026; 19302/2026).
	Eccezione (nullità)	Reato-contratto (concorso in bancarotta/ricorso abusivo al credito, artt. 322-323-325 NCCI) oppure intento predatorio contrario a buon costume e ordine pubblico.
	Effetto della nullità	Se la condotta dell'istituto è contraria all'ordine pubblico ed al buon costume ne consegue anche l'irripetibilità delle somme erogate ex art. 2035 c.c. (*soluti retentio*) a vantaggio della massa (Cass. n. 7134/2026).
	Legittimati	Curatore (azione di massa); fideiussore, in via di eccezione *ex* artt. 1227 e 1945 c.c. (Cass. n. 21651/2026).

Aggiornato al 5.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO

- **Origini**
 - L'art. 325 NCCI (già art. 218 L.Fall.) disciplina il reato di ricorso abusivo al credito, configurabile quando l'imprenditore fa ricorso al credito bancario dissimulando il proprio stato di insolvenza o dissesto, nell'ottica di favorire l'emersione tempestiva della crisi. Da tale fattispecie penale la giurisprudenza ha tratto spunto per elaborare una speculare responsabilità civilistica a carico dell'istituto che abbia concesso credito senza le necessarie cautele: la "concessione" abusiva di credito, che presuppone la violazione dei doveri di sana e prudente gestione e di adeguata verifica del merito creditizio del cliente.
- **Principio di sana e prudente gestione**
 - L'art. 5 Tub individua la sana e prudente gestione quale criterio essenziale dell'attività bancaria, condizionando l'autorizzazione all'esercizio del credito (art. 14), l'intermediazione finanziaria (art. 107) e le operazioni straordinarie sugli assetti proprietari (artt. 19, 25, 56, 57). Il Tub richiede inoltre, in più disposizioni (artt. 53, 67, 108), il "contenimento del rischio": le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (circ. n. 285/2013) impongono a ciascun istituto di disciplinare l'intero processo del rischio di credito - istruttoria, erogazione, monitoraggio andamentale e gestione delle esposizioni deteriorate.
- **Adeguata verifica del merito creditizio**
 - La banca è tenuta a valutare il merito creditizio secondo lo standard dell'operatore professionale qualificato, acquisendo bilanci, dati di Centrale dei Rischi e ogni informazione utile all'analisi qualitativa e andamentale. La giurisprudenza di merito più recente ha anche ritenuto che la sola acquisizione di documentazione pubblicamente consultabile integra un adempimento meramente formale: l'istituto deve richiedere anche documentazione ulteriore quale ad esempio il certificato dei debiti tributari (o documentazione equipollente: quietanze F24, estratto di ruolo) per verificare l'attendibilità dei dati esposti in bilancio (Trib. Napoli, decr. 5.02.2025).
- **Indici di allarme**
 - Il *bonus argentarius*, nell'analizzare la documentazione acquisita dovrebbe confrontare i dati nell'ottica della continuità aziendale e individuare eventuali indici di allarme. Rilevano a tal fine, forti ed ingiustificate oscillazioni dei ricavi da un esercizio a quello successivo, la qualità delle voci che compongono l'attivo patrimoniale; un indebitamento (debiti/patrimonio netto) elevato; risultati economici solo apparentemente stabili; il ricorso continuativo e crescente al credito in assenza di un piano industriale chiaro e sostenibile.

RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO DI CREDITO

- **Precontrattuale e contrattuale**
 - Si configura responsabilità precontrattuale *ex* art. 1337 c.c. quando l'omessa o negligente verifica del merito creditizio si consuma prima della concessione. Si tratta invece di responsabilità contrattuale *ex* art. 1218 c.c. quando si imputa alla banca il mantenimento di un finanziamento già concesso nonostante il peggioramento delle condizioni del cliente. La giurisprudenza qualifica tale responsabilità come da "contatto sociale qualificato" *ex* art. 1173 c.c., fonte di obblighi di buona fede, protezione e informazione (artt. 1175 e 1375 c.c.), con onere della prova a carico del debitore e prescrizione decennale.
- **Extracontrattuale**
 - Il finanziamento incauto può configurare anche una responsabilità aquiliana *ex* art. 2043 c.c. verso il ceto creditorio, azionabile dal curatore nell'interesse della massa, senza sovrapporsi a quella precontrattuale. Il curatore deve provare la condotta negligente, il danno-evento (prosecuzione dell'attività in perdita), il danno-conseguenza (aggravamento del dissesto) e il nesso causale secondo la logica del "più probabile che non".

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 5.11.2026
Riproduzione vietata

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE | **crisi d'impresa e insolvenza**

RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO DI CREDITO (segue)

- **Quantificazione del danno**
 - Perché possa sorgere un credito risarcitorio della società - e, nella procedura concorsuale, della massa - occorre che dalla condotta contestata sia derivato un concreto peggioramento della situazione patrimoniale rispetto a quella che si sarebbe determinata in assenza della concessione abusiva.
 - In altri termini, la curatela dovrà dedurre e provare che, se l'istituto non avesse incautamente concesso quella specifica agevolazione creditizia, l'insolvenza sarebbe emersa prima e la società non avrebbe assunto ulteriori debiti. In tale attività ricostruttiva assume particolare rilievo:
 a) la retrodatazione precisa dell'insolvenza; e
 b) lo stato passivo approvato con particolare riferimento alle date di insorgenza dei crediti ammessi.

NULLITÀ GENETICA DEL RAPPORTO

- **Percorso verso la nullità**
 - Oltre alla responsabilità risarcitoria, la giurisprudenza ha ravvisato anche dei profili di nullità genetica dei contratti bancari ogni qualvolta si configuri una concessione abusiva effettuata con intento predatorio da parte dello stesso istituto di credito.
 - Se la stipula del contratto è lo strumento per realizzare un risultato vietato dalla legge penale (come il concorso nei delitti di bancarotta, artt. 217 e 223 L.Fall.), l'atto è nullo ai sensi dell'art. 1418, c. 1 c.c. e il finanziatore risponde a titolo di concorso nel reato se è consapevole che il finanziamento serve a dilatare l'insolvenza o ad aggravare il dissesto.
 - Ad esempio è stata rilevata la nullità dei contratti con cui gli istituti hanno illegittimamente concesso credito ad imprese incapaci di far fronte alle obbligazioni assunte con il solo fine di estinguere pregresse esposizioni debitorie (non assistite da garanzia pubblica) e acquisire contestualmente la garanzia del Fondo Pubblico, così trasferendo sullo Stato il rischio di impresa tipico dell'attività bancaria.
 - A quest'ultimo riguardo rileva in particolare l'orientamento della giurisprudenza formatasi nell'ultimo quinquennio secondo cui, al ricorrere di operazioni di abusiva erogazione del credito ritenute nulle, tende ad escludere la pretesa restitutoria da indebito oggettivo ricorrendo all'applicazione dell'art. 2035 c.c. (*ex multis* Cass. 7134/2026).
- **Offesa al buon costume**
 - Tale norma nega infatti a chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che da parte sua costituisce offesa al buon costume la possibilità di agire al fine di ripetere quanto pagato.
 - Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la nozione di "buon costume" interesserebbe tutte le prestazioni contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale di un determinato ambiente in un certo momento storico, dovendosi pertanto procedere, a fronte di ogni atto ritenuto illegittimo per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, all'ulteriore verifica della contrarietà al buon costume ai fini della eventuale affermazione della *soluti retentio*, che nei contesti di concorsualità favorirebbe non più l'originario contraente (al pari del *solvens* versante anch'egli, ragionevolmente, in una situazione di immoralità) ma l'intera massa dei creditori.
 - In tale prospettiva, è stata ritenuta particolarmente grave la condotta della banca che abbia consapevolmente, talvolta anche mediante documentazione falsa, concesso credito assistito da garanzie statali al fine di estinguere pregresse esposizioni non assistite da garanzia.
- **Aggravamento del dissesto**
 - L'aggravamento del dissesto e il contestuale ottenimento di garanzie statali vanno quindi considerati eventi non solo giuridicamente proibiti ma anche eticamente riprovevoli. Ne consegue l'applicazione a tale condotta della "*soluti retentio*" costituendo esplicazione del principio di cui all'art. 41, c. 2 Cost., che esclude lo svolgimento della libera iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale .
 - Tale interpretazione, si pone anche in linea con la *ratio* che sottende l'intero impianto del Codice della Crisi volto a sanzionare i creditori "qualificati" che abbiano contribuito a cagionare il dissesto.

Aggiornato al 5.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

NULLITÀ GENETICA DEL RAPPORTO (segue)

- **Doppio binario**
 Cass. nn. 19276 e 19302/2026
 - La Cassazione, con due ordinanze pronunciate lo stesso giorno (11.06.2026), ha precisato - in senso restrittivo - che la sola violazione delle regole di sana e prudente gestione non travolge il contratto: le norme di correttezza e buona fede attengono di regola alla fase funzionale/esecutiva del rapporto, non alla sua validità genetica.
 - La nullità virtuale *ex* art. 1418 c.c. resta configurabile solo tramite l'accertamento incidentale di un reato-contratto (artt. 322, 323, 325 NCCI) o, in alternativa, di un intento predatorio contrario al buon costume. Ne risulta un doppio binario: responsabilità risarcitoria come regola - da far valere anche in compensazione nell'opposizione allo stato passivo - e nullità, con irripetibilità *ex* art. 2035 c.c., riservata alle sole ipotesi più gravi, da provare con autonomo rigore.
- **Legittimazione del fideiussore**
 Cass. n. 21651/2026
 - Con l'ord. 24.06.2026, n. 21651, la Cassazione ha altresì riconosciuto al fideiussore il potere di eccepire la concessione abusiva di credito alla banca ai sensi degli artt. 1227 e 1945 c.c., per ottenere la riduzione o l'esclusione della pretesa garantita, chiarendo che tale facoltà non è riservata alla sola curatela e che il concorso colposo del creditore può essere rilevato anche d'ufficio, ove emerga dagli atti.

RAPPORTI CON LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Eccezioni della curatela**
 - Alla luce di quanto sin qui esposto, deve ritenersi che nell'ambito dell'accertamento del passivo la curatela, in presenza dei presupposti di legge, possa validamente escludere le domande di ammissione degli istituti di credito sollevando:
 - l'eccezione di nullità del finanziamento, da sostenere con l'accertamento incidentale del reato-contratto o con la dimostrazione di un intento predatorio contrario al buon costume - idonea a determinare l'irripetibilità delle somme *ex* art. 2035 c.c.;
 - l'eccezione di compensazione giudiziale *ex* art. 1243, c. 2 c.c. dell'importo oggetto di domanda con il controcredito risarcitorio da aggravamento del dissesto.
 - Si tratta naturalmente di eccezioni i cui presupposti vanno valutati con particolare attenzione mediante previa acquisizione dell'istruttoria effettuata dall'istituto e comparando i dati ivi risultanti con quelli reperiti dalla curatela nelle proprie attività di indagine.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 5.11.2026
Riproduzione vietata